

Penale Sent. Sez. 4 Num. 15147 Anno 2017

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: PICCIALI PATRIZIA

Data Udiienza: 31/01/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BORIONI ANDREA N. IL 27/01/1968


avverso la sentenza/ordinanza n. 1251/2009 GIUDICE DI PACE di FORLI', del 20/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Stefano Tocu*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv //

Udit i difensor Avv. //



## Fatto e diritto

BORIONI ANDREA ricorre [*rectius*, propone appello, convertito in ricorso per cassazione] avverso la sentenza del Giudice di pace che, quale gestore di una struttura alberghiera, nella quale si svolgeva una festa privata, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 590 c.p., per le lesioni subite da una invitata della festa che, tuffatasi nella piscina, pur se in quel momento non in esercizio, aveva riportato lesioni gravissime [con esiti di tetraplegia].

Veniva addebitato all'imputato di non avere assicurato le necessarie misure di sicurezza della piscina, pur se non aperta al pubblico: la piscina, infatti, non era affatto chiusa e non ne era stato materialmente inibito l'utilizzo, in un contesto in cui [secondo quanto riportato in sentenza] a bordo piscina non era esposto il divieto di tuffarsi [il divieto era visibile solo all'ingresso] né era indicata la profondità della piscina; mancava inoltre personale di sorveglianza o addetto al salvataggio.

Con l'impugnazione si censura il giudizio di responsabilità- peraltro, correttamente articolato dai giudici di merito- sotto diversi profili fattuali, ma principalmente, per quanto interessa la sede di legittimità, contestando la ricostruita posizione di responsabilità pur in un contesto in cui i cartelli inibitori fondanti il divieto di effettuare tuffi erano presenti all'ingresso, mentre la mancanza del personale era conseguente al fatto che l'impianto era chiuso.

Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto da avvocato non cassazionista all'epoca della impugnazione ( l'avv. Saverio Agostini risulta iscritto all'Albo degli avvocati cassazionisti dal 22/04/2016 mentre il ricorso è stato sottoscritto il 4 maggio 2015 e depositato il successivo 8 giugno).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.


### **P. Q. M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31/01/2017

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccialli



2

Il Presidente

Fausto Izzo

